



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-3**

L'anno 2016 il giorno 03 del mese di Febbraio il sottoscritto Odone Edda in qualita' di dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata:

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO MARIA OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE R.G. NOTIZIE DI REATO N. 805/2015, R.G. GIP N. 1843/2015.

Adottata il 03/02/2016
Esecutiva dal 17/02/2016

03/02/2016	ODONE EDDA
------------	------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-3

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO MARIA OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE R.G. NOTIZIE DI REATO N. 805/2015, R.G. GIP N. 1843/2015.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Premesso:

- che la Dr.ssa Carla Pastorini, Giudice dell' Ufficio per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Genova, con decreto del 1/06/2015, ha rinviato a giudizio 4 dipendenti del Comune di Genova, per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2 n.1 c.p. e art. 55 quinquies, 1° comma D.lgs 165/2001, sulla base di moltissimi capi di imputazione riportabili a tutti i singoli episodi di condotta illecita, poichè in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri relativi all'attestazione della presenza in servizio, inducevano in errore il Comune di Genova, procurandosi un ingiusto profitto, pari all'ammontare delle retribuzioni percepite per attività lavorativa non effettivamente svolta, con corrispondente danno all'Ente;
- che in relazione ai medesimi fatti l'Ente ha già avviato e concluso i procedimenti disciplinari, sulla base degli atti istruttori messi a disposizione dal P.M., adottando la sanzione del licenziamento senza preavviso nei confronti dei 4 dipendenti;
- che nell'ambito delle indagini preliminari la tutela dei diritti ed interessi dell'Ente era stata assicurata dai legali interni alla Civica Avvocatura, che nell'udienza preliminare del 28 settembre 2015 si sono costituiti parte civile contro gli imputati, per il riconoscimento dei danni patrimoniali subiti dall'Ente per il comportamento criminoso messo in atto oltre al riconoscimento del danno all'immagine, in considerazione anche dell'ampia risonanza mediatica che i fatti hanno prodotto;
- che il Giudice, nel corso della stessa udienza, ha dichiarato inammissibile per ragioni processuali di ordine meramente formale la costituzione di parte civile;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in ogni caso risulta pertanto necessario reiterare la costituzione di parte civile alla prima udienza dibattimentale a pena di decadenza;

- che il dibattimento penale si prospetta processualmente molto complesso, sia alla luce dei numerosissimi capi di imputazione formalizzati dal Pubblico Ministero che in relazione alla articolata istruttoria che sarà necessario svolgere, tenuto conto della totale contestazione da parte degli imputati dei dati istruttori raccolti dalla pubblica accusa;

- che conseguentemente si rende necessario, al fine di tutelare adeguatamente i diritti ed interessi dell'Ente ed assicurare possibilmente la conferma degli accertamenti istruttori da cui sono derivate le imputazioni penali e sui quali la Civica Amministrazione ha fondato le sanzioni disciplinari espulsive dei quattro dipendenti, l'affidamento della difesa a penalista esperto;

- che, non disponendo la Civica Avvocatura di avvocati esperti in diritto e procedura penale, sussistono i presupposti per fare ricorso alla nomina di un difensore esterno del Comune quale parte civile e parte offesa dai reati di cui in premessa nell'ambito del procedimento penale n. 1843/15 R.G. GIP al fine di esercitare le facoltà e prerogative consentite dal vigente ordinamento durante la fase dibattimentale;

- che pertanto, dovendo operare la scelta in via d'urgenza in ragione della necessità di rispettare ridotti termini processuali, appare opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avv.to penalista Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, via Granello 3/2, con il quale sussiste un rapporto fiduciario avendo già collaborato con l'Amministrazione prestando attività professionale di difesa dell'ente in alcuni delicati procedimenti penali;

- ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile al quale non è applicabile la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici secondo quanto argomentato dal Consiglio di Stato Sez V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730;

- considerato inoltre che, in linea con quanto sopra esposto, gli incarichi ad avvocati esterni per l'affidamento di patrocinio di singole cause sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi professionali (art. 1 lettera d);

- che, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avv.to penalista Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2,

Visto che l'Avv. Roberto Maria Olivieri, all'uopo interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di difensore del Comune nel procedimento penale in corso, quantificando l'importo degli onorari in € 5.000,00.= al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per l'intero procedimento, e dichiarando altresì di non incorrere in situazioni di incompatibilità;

Ritenuto che, alla luce dei parametri giudiziali forensi, detto importo risulta congruo in relazione all'attività espletanda;

Ritenuto pertanto di poter conferire all'Avv. **Roberto Maria Olivieri** con studio in Genova Via Granello 3/2 l'incarico di difendere il Comune di Genova nel procedimento di cui in premessa, impegnando a tal fine la somma di € 5000,00.= al lordo degli oneri, quale fondo necessario al pagamento del compenso professionale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Visto l'art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U.R.I. 254 in data 28/10/2015 con il quale è stato autorizzato al 31.3.2016 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2016;
- Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) di conferire per le causali di cui in premessa, e alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto, all'Avv. Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2 l'incarico della difesa del Comune, ai fini della costituzione di parte civile, nel procedimento penale di cui in premessa R.G. N. (c.b.50271);
- 2) di impegnare, per le causali di cui in premessa, a favore dell'Avv. **Roberto Maria Olivieri**, l'importo complessivo di € **5.000.=** al lordo degli oneri, al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2016 in corrispondenza dell'attuale cap. 01746 c. di c. 0075.632 "Avvocatura Comunale – Rappresentanze e difese in giudizio" Pdc 1.3.2.11.999 (Imp.2016.5437);
- 3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e ai sensi dell'art. 53 del regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 34/4.3.96;
- 4) di dare atto che l'impegno è stato assunto nei limiti dell'art. 163 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non frazionabile;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE AVVOCATURA
Avv. Edda Odone

CA/mt/4

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-3
AD OGGETTO
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ROBERTO MARIA
OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE R.G. NOTIZIE DI REATO N. 805/2015, R.G. GIP N.
1843/2015.

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

